

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari
Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura**

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PREADESIONE ALLA MISURA DELLA VENDEMMIA VERDE

**REG. CE 1234/2007 del Consiglio e 555/2008 della Commissione – Organizzazione comune del
mercato vitivinicolo - D.M. n. 9258 del 23 dicembre 2009**

Art. 1

Premessa e disposizioni generali

Il Regolamento CE n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Reg. CE n. 491 del Consiglio, del 25 maggio 2009, prevede all'articolo 103 novodecies la misura della vendemmia verde.

Il Regolamento CE n. 555 della Commissione, del 28 maggio 2008 al Titolo II, Capo II, Sezione 3, articoli 11, 12, 13 e 14 prevede le modalità applicative della misura della vendemmia verde.

In attuazione di tale misura, il Ministero delle Politiche Agricole ha emanato il Decreto Ministeriale n. 9258 del 23 dicembre 2009 recante disposizioni attuative in ordine alla misura della vendemmia verde, consultabile unitamente al presente bando sul sito www.regione.sicilia.it/agricoltura.

Art. 2

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria assegnata dal D.M. n. 9258 alla Regione Siciliana, per la campagna 2009/2010 è pari ad € 5.240.200,00. Tale assegnazione potrà essere eventualmente impinguata con risorse provenienti da altre misure previste dall'OCM vino.

Con il presente atto sono aperti i termini per la presentazione delle domande di preadesione alla misura.

Art. 3

Soggetti beneficiari

Potranno accedere ai benefici previsti dal presente bando i conduttori di aziende viticole siano essi imprenditori agricoli singoli o associati.

Per conduttore si intende la persona fisica o giuridica, in regola con le norme vigenti in materia di potenziale viticolo, che conduce vigneti coltivati con varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nel territorio regionale. Nel caso in cui la superficie vitata oggetto della richiesta sia condotta a titolo di proprietà, comodato, affitto, etc. dovrà essere prodotta unitamente alla domanda di preadesione apposita DSAN resa dal proprietario (Allegato 1).

E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti siano in possesso della dichiarazione di superfici vitate (mod. B1 AGEA) e abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio *Fascicolo Aziendale* presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al loro aggiornamento.

Art. 4

Descrizione della misura

Per vendemmia verde si intende la distruzione o eliminazione totale dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata. La vendemmia verde dovrà essere effettuata con metodo manuale.

Per unità vitata si intende una superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: tipo di possesso, sesto d'impianto, irrigazione, destinazione produttiva, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto, forma di allevamento.

La stessa unità vitata non può essere ammessa all'aiuto previsto per la vendemmia verde per due campagne consecutive.

Beneficiano dell'aiuto previsto per la misura, i produttori che rispettano, per il primo anno dalla riscossione dell'aiuto, le norme sulla condizionalità. Formano oggetto della misura le unità vitate che:

- a) sono coltivate con le varietà di uve da vino classificate dalle Regioni in conformità all'accordo 25 luglio 2002 tra il Ministro delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- b) sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) iii) del Reg. CE 555/2008;
- c) sono impiantate da almeno quattro campagne;
- d) hanno formato oggetto di dichiarazione di vendemmia nella campagna precedente.

La superficie minima per l'accesso alla misura è pari ad Ha 1.00.00; la superficie massima è pari ad Ha 6.00.00. Nel caso di aziende con superficie vitata superiore ad Ha 6.00.00 la superficie massima potrà essere aumentata di una percentuale del 20% calcolata sulla parte eccedente gli Ha 6.00.00. In ogni caso la superficie massima complessiva non potrà essere superiore ad Ha 15.00.00

Art. 5

Modalità di attuazione della misura e presentazione delle domande

Le domande di preadesione alla misura sottoscritte dal richiedente nei termini di legge devono pervenire agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura o alle Condotte Agrarie competenti per territorio sul modello di domanda allegato al presente Bando entro e non oltre il 15 febbraio 2010. Le domande pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione.

La domanda contiene, oltre ai dati anagrafici del richiedente, i seguenti elementi:

- a) il numero della dichiarazione di superficie vitata (modello B1 AGEA) e l'individuazione della/e unità vitata/a oggetto della misura;
- b) la resa media Q.li/Ha.
- c) le priorità.

Entro il 22 febbraio 2010 con Decreto del Dirigente Generale verrà approvata la graduatoria regionale delle domande di preadesione ammissibili che verrà pubblicata sul sito internet www.regione.sicilia.it/agricoltura e affissa presso l'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari e degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e l'elenco delle istanze non ammissibili con indicazione della motivazione del non accoglimento.

Entro i trenta giorni successivi potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente all'Assessorato per le Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale per gli Interventi Strutturali.

Ai fini dell'erogazione dell'aiuto entro il 30 aprile 2010 i soggetti inseriti in posizione utile dovranno confermare la propria adesione alla misura presentando presso il CAA che gestisce il proprio fascicolo aziendale la domanda informatica sul modello predisposto da AGEA secondo le modalità e le procedure definite dall'organismo pagatore. Al momento della presentazione della domanda al CAA, il soggetto richiedente dovrà avere proceduto agli eventuali aggiornamenti ed allineamenti del Fascicolo Aziendale con i dati contenuti nella dichiarazione di superficie vitata (mod. B1 AGEA).

La presentazione della domanda di preadesione non comporta alcun impegno economico finanziario da parte dell'Amministrazione Regionale nei casi di rinuncia o di mancata presentazione della domanda telematica presso il CAA da parte di soggetti inseriti in graduatoria; in tali casi si procederà allo scorrimento della graduatoria, attraverso formale comunicazione alle ditte interessate entro il 10 maggio 2010 che dovranno presentare la domanda telematica al CAA, secondo la procedura di cui sopra, entro il 20 maggio 2010.

Le operazioni di vendemmia verde dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 10 giugno 2010, comunicando l'avvenuta effettuazione entro il 15 giugno 2010.

Art. 6

Criteri di valutazione delle domande

Le domande di preadesione pervenute, entro il termine stabilito all'articolo 4, saranno valutate sulla base dei seguenti parametri che daranno diritto alle priorità:

- Le domande di aiuto per le superfici ricadenti nelle zone escluse dall'applicazione del regime di premi all'estirpazione, in conformità all'articolo 85 duodecies del regolamento (CE) 1234/2007 (Isola di Pantelleria, Isole Eolie e zona delimitata dalla DOC Etna) saranno ritenute ammissibili con priorità assoluta.
- Per le domande non rientranti nelle zone escluse dall'estirpazione sarà data priorità ai soggetti richiedenti con qualifica di IAP o Coltivatori Diretti. A parità di punteggio si terrà conto della minore età del soggetto richiedente.

In base ai controlli effettuati le domande ritenute ammissibili saranno inserite in graduatoria provinciale che sarà trasmessa dai singoli IPA all'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari - Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura.

Art. 7

Pagamento dell'aiuto

1. L'aiuto forfettario, di cui all'articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/07, non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all'eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.
2. Tenuto conto che l'importo dell'aiuto forfettario verrà definito successivamente con Decreto Ministeriale, nelle more della sua pubblicazione, esclusivamente a titolo indicativo si ritiene che l'importo dell'aiuto non sarà inferiore a € 1.300,00 per ettaro vigneto impegnato nella misura.
3. Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo, sulla base dell'articolo 75 del regolamento.
4. Nessun aiuto è erogato in caso di danno totale o parziale subito dal vigneto prima della data della vendemmia verde ed, in particolare, nel caso di calamità naturali, così come definite dal regolamento (CE) n. 1857/2006. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva

all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

Art. 8

Controlli

1. I controlli sono effettuati dall'Organismo pagatore sulla base di modalità stabilite da Agea Coordinamento, sentite le Regioni interessate, in conformità alle disposizioni comunitarie e, in particolare, al punto iii), lettera a), paragrafo 1, articolo 12 del regolamento.
2. Il controllo deve, comunque, assicurare:
 - a) l'esistenza del vigneto e l'effettiva coltivazione della/e unità oggetto della misura;
 - b) la completa eliminazione o distruzione dei grappoli insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento;
 - c) l'accertamento del metodo utilizzato;
- d) ai fini della rendicontazione dell'aiuto forfettario i produttori presentano i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti, dettagliando l'eventuale esecuzione dei lavori effettuati in economia.
3. I controlli preventivi di cui alla lettera a) sono effettuati a campione, ovvero, mediante l'utilizzo di sistemi di telerilevamento nell'ambito del SIGC, mentre quelli di cui alle lettere b) e c) avvengono in modo sistematico in loco e sono effettuati tra il 15 giugno ed il 31 luglio di ogni anno e, comunque, sono completati entro il periodo normale di invaiatura della zona considerata.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Si informano i partecipanti al presente bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE GENERALE
Rosaria Barresi